



Prot. n. 73284
del 11/12/2013
classif. III/11

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Segretari Amministrativi di Dipartimento

All'Ufficio Stipendi

Al Direttore del Centro di Medicina Occupazionale

Sede

Oggetto: Assegni di ricerca - Congedo per maternità

A seguito del parere espresso dall'Ufficio Studi CODAU in ordine alla maternità degli assegnisti di ricerca ex legge n. 240/10 e disponibile, tra l'altro, sul sito: www.codau.it/ufficio_studi/file_ufficio/486//quesiti_su_assegni_di_ricerca-1.pdf, si ritiene utile richiamare la normativa e gli adempimenti in materia di astensione obbligatoria per maternità, alla luce delle novità introdotte dall'art. 22 della Legge 240/2010.

In particolare il comma 6 ha previsto l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

In particolare l'art. 4 del sopracitato D.M. prevede la proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni (intesa come limite massimo), salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

L'assegnista di ricerca ha, inoltre, diritto al congedo parentale, per un periodo massimo di tre mesi, anche frazionabile, da fruire entro il primo anno di vita del bambino.

Congedo di maternità obbligatoria

Il congedo di maternità obbligatorio spetta alla lavoratrice madre nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto; nel caso in cui lo stesso avvenga in data anticipata rispetto alla data presunta, i tre mesi decorreranno da quest'ultima.

L'assegnista può, anche, chiedere che il congedo obbligatorio venga posticipato di un mese (1+4) previa autorizzazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato che attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro e, per le gestanti con obbligo di sorveglianza sanitaria, anche l'attestazione del Medico Competente.

In caso di gravidanza a rischio l'assegnista, munita di certificato medico, potrà fare richiesta all'ASL di competenza di interdizione/astensione anticipata dal lavoro. L'ASL emetterà il provvedimento che l'assegnista dovrà presentare, insieme alla domanda di interdizione/astensione anticipata per lavoro, al Direttore del Dipartimento.



Congedo di paternità

Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, nei casi in cui si verificano i seguenti eventi:

- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio da parte della madre;
- affidamento esclusivo al padre;
- rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori.

Congedo parentale

Il congedo parentale spetta alle madri o ai padri anche adottivi o affidatari titolari di assegni di ricerca che ne facciano richiesta, per un periodo massimo di tre mesi, anche frazionabile nel primo anno di età di ogni figlio nato o entrato in famiglia (in caso di adozione entro il compimento del 18° anno di età).

Trattamento economico

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, durante il quale il contratto è sospeso, all'assegnista spetta l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007. Tale indennità è corrisposta su richiesta dell'interessata in possesso dei requisiti previsti (avvenuto accreditamento di almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il periodo di maternità) compilando l'apposito modulo rinvenibile sul sito www.inps.it alla sezione moduli. La predetta indennità è integrata dal dipartimento presso cui viene svolta l'attività di ricerca, fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Durante il periodo di congedo parentale all'assegnista, se in possesso dei requisiti richiesti, spetta solo l'indennità INPS senza alcuna integrazione dell'università.

Modalità di presentazione della domanda

La richiesta di congedo per maternità obbligatorio deve essere presentata al Direttore del Dipartimento presso cui l'assegnista presta servizio almeno venti giorni prima del settimo mese, corredata dal certificato di gravidanza, rilasciato dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato riportante i dati della gestante, l'inizio della gestazione e la data presunta del parto.

Al termine del periodo di gravidanza l'assegnista di ricerca, deve presentare al Direttore del Dipartimento il certificato di nascita del figlio o una dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 445/2000 art. 46.

Il Dipartimento provvederà ad inviare copia delle istanze e della relativa documentazione presentate dall'assegnista al "Settore Collaborazioni Esterne" per gli adempimenti di competenza.

Cordiali saluti.

F.to

Il Direttore dell'Area Risorse Umane
Dr.ssa Daniela Cavallo